

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI, DEI LAVORATORI E DELLE AZIENDE

**CHE APPLICANO I CCNL DI CATEGORIA CONFAPI SOTTOSCRITTI
CON LE RISPETTIVE FEDERAZIONI DI CGIL, CISL, UIL**



CHI È ENFEA

ENFEA, ENTE BILATERALE NAZIONALE CONFAPI E CGIL-CISL-UIL

Enfea è l'Ente Bilaterale, costituito dalle associazioni CONFAPI, CGIL, CISL, UIL dedicato alle Piccole e Medie Imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL, UIL e ai rispettivi dipendenti. Enfea promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL in materia di: apprendistato, sviluppo della bilateralità, sostegno al reddito e osservatorio della contrattazione e del lavoro.

Le prestazioni vengono finanziate da Fondi dedicati.

CHI PUÒ BENEFICIARNE

Aziende: per beneficiare delle prestazioni, le aziende devono applicare integralmente i richiamati CCNL ed essere in regola con i versamenti mensili. Le nuove aziende aderenti potranno richiedere le prestazioni dopo aver versato almeno sei mesi di contribuzione.

Lavoratrici e lavoratori: hanno diritto alle prestazioni i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale assunti: i) a tempo indeterminato ii) con contratto di apprendistato iii) a tempo determinato per un periodo pari o superiore a sei mesi che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione e per i quali sia stata versata la contribuzione ENFEA da almeno 6 mesi.

COME RICHIEDERE LE PRESTAZIONI

Le richieste di prestazione devono essere inoltrate con procedura telematica online attraverso l'Area Aziende del Portale ENFEA. Le lavoratrici e i lavoratori per richiedere una prestazione devono quindi consegnare il rispettivo modulo (disponibile su www.enfea.it) - debitamente compilato - presso la propria azienda. Le domande vengono esaminate di norma entro 90 giorni dalla presentazione.

FONDO SVILUPPO BILATERALITÀ

FORMAZIONE ESTERNA PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO E CONFERMA

La prestazione prevede un contributo per le spese connesse alla formazione esterna, rimborsate dall'azienda all'apprendista per i costi sostenuti per trasporti, pasti, ore di viaggio.

La prestazione prevede inoltre l'erogazione di un bonus, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista.

Importo

- € 200 /anno per ogni singolo apprendista per le spese di formazione esterna;
- € 600 una tantum per il bonus per la conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato.

Documentazione

- Copia del contratto di apprendistato della lavoratrice o del lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo annuo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'azienda;
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativa ai rimborsi previsti dall'azienda;
- copia LUL relativa al mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda;
- copia della lettera di trasformazione del rapporto o autocertificazione (in caso di conferma dell'apprendista).

Termine presentazione domanda

Entro tre mesi dall'effettuazione della formazione esterna e, per il bonus, entro tre mesi dalla trasformazione del contratto.

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

AREA SICUREZZA

CONTRIBUTO PER ACQUISTO E FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEFIBRILLATORE

La prestazione prevede un contributo per l'acquisto di un apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. e un contributo per la formazione obbligatoria per i due addetti all'apparecchiatura.

Importo

- Fino a € 700 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
- € 100 per la formazione obbligatoria per ognuno dei due lavoratori addetti.

Documentazione

- Fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione;
- certificazione attestante la formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore;
- dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione.

Termine presentazione domanda

Entro l'anno di acquisto del defibrillatore, entro tre mesi dalla data di certificazione della formazione dei due lavoratori.

CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DESTINATE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE

La prestazione prevede un contributo una tantum per l'assunzione di un operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Importo

€ 1.000.

Documentazione

Copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato o lettera di trasformazione con evidenza della esplicita mansione alla transizione digitale.

Termine presentazione domanda

Entro tre mesi dall'assunzione.



AREA DIRITTI AZIENDE

CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATRICI E LAVORATORI EX LEGGE 68/1999

La prestazione prevede, per le aziende con più di 15 dipendenti, un contributo in caso di assunzione di un soggetto diversamente abile a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 6 mesi, purché quest'ultimo sia successivamente trasformato a tempo indeterminato; in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.

Importo

€ 500 una tantum.

Documentazione

- Copia della lettera di assunzione/trasformazione, con evidenza della disabilità della lavoratrice o del lavoratore interessato;
- copia del prospetto ex legge 68/99.

Termine presentazione domanda

Entro tre mesi dall'assunzione/trasformazione.

CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DI LAVORATRICI MADRI PER REINSERIMENTO AL LAVORO POST CONGEDO MATERNITÀ

La prestazione prevede un rimborso forfettario per le spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione finalizzata al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità.

Importo

€ 500.

Documentazione

- Piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle OO.SS.;
- documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro;
- relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.

Termine presentazione domanda

Entro tre mesi dalla conclusione del percorso formativo.

CONTRIBUTO SPESE SCUOLA MEDIA INFERIORE E MEDIA SUPERIORE

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo per le spese sostenute per la scuola media inferiore e media superiore (per scuola media superiore si intende istruzione secondaria superiore di durata quinquennale come licei, istituti tecnici, istituti professionali).

Importo

- Scuola Media Inferiore € 100 /anno per figlio.
- Scuola Media Superiore € 150 /anno per figlio.

Documentazione

Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, etc.) in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l'anno di iscrizione.

Termine presentazione domanda

Dal 1° novembre al 31 dicembre, la prestazione sarà erogata a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo.

CONTRIBUTO SPESE UNIVERSITÀ

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo per le spese universitarie (il corso di studio deve essere riconosciuto dal MIUR), a condizione del rispetto del piano di studi.

Importo

€ 350 /anno per figlio e/o lavoratrice o lavoratore.

Documentazione

Attestato di iscrizione/frequenza all'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda o documentazione equipollente (ricevuta pagamento MAV, etc.) in cui sia riportato il nominativo dello studente e l'anno di iscrizione, unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio.

Termine presentazione domanda

Dal 1° novembre al 31 dicembre, la prestazione sarà erogata a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo.

CONTRIBUTO SPESE LAUREA

La prestazione prevede l'erogazione per le spese di laurea, a condizione del conseguimento del titolo di laurea con il massimo dei voti (110/110).

Importo

€ 500 una tantum per figlio e/o lavoratrice o lavoratore.

Documentazione

Certificato di laurea conseguita nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda riportante il voto finale di laurea.

Termine presentazione domanda

Entro 3 mesi dal conseguimento della laurea.

N.B. Per gli eventi che si sono verificati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024 (quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento) e la cui domanda arriverà dopo il 1° aprile 2024, questi saranno erogati secondo le modalità previste nel Regolamento in vigore fino al 31 marzo 2024.

CONTRIBUTO PER UTILIZZO SERVIZI ALL'INFANZIA (BABY SITTER)

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo per le spese sostenute per i servizi di baby sitting; per l'erogazione di tale contributo è necessario che alla data di presentazione della domanda sia in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, della durata di almeno 6 mesi, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, per la custodia e l'assistenza al figlio/i in alternativa all'asilo nido/scuola materna.

Importo

€ 500 /anno per figlio.

Documentazione

Baby sitting:

- copia della lettera di assunzione della collaboratrice/del collaboratore domestico;
- attestazione di versamento dei contributi;
- documento di identità del figlio/a per il quale il servizio di baby sitting sostituisce la frequenza del nido/scuola materna.

Termine presentazione domanda

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'assunzione.

CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA NASCITA/ADOZIONE DEL FIGLIO/A DEL/DELLA DIPENDENTE

In occasione della nascita del figlio/a del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.

Importo

€ 500.

Documentazione

Certificato di nascita/adozione del figlio/a.

Termine presentazione domanda

Entro 12 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a avvenuta in costanza di rapporto di lavoro.

N.B. Per gli eventi che si sono verificati da aprile 2023 fino al 31 marzo 2024 (quindi prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento) e la cui domanda viene presentata successivamente al 31 marzo 2024, la prestazione sarà erogata secondo le modalità previste nel Regolamento in vigore fino al 31 marzo 2024 e consultabile nella pagina Documenti sul sito www.enfea.it

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALLA NON AUTOSUFFICIENZA (LEGGE 104/92)

La prestazione prevede l'erogazione di un contributo a favore della lavoratrice o del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione INPS.

Importo

€ 200 /anno.

Documentazione

Copia del documento INPS di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex Legge 104/92 rilasciata alla lavoratrice o al lavoratore.

Termine presentazione domanda

Entro l'anno per il quale si richiede il contributo.

CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE, PER FAMILIARE CONVIVENTE NON AUTOSUFFICIENTE CON HANDICAP GRAVE

La prestazione prevede un contributo per le spese sostenute per l'assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere.

Importo

€ 500 /anno.

Documentazione

- Attestazione disabilità del familiare convivente;
- copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza intestato al lavoratore;
- autodichiarazione di non percezione di contributi allo stesso titolo.

Termine presentazione domanda

Entro l'anno di attivazione del contratto di assistenza domiciliare.



AREA SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATRICI/LAVORATORI

CONTRIBUTO PER TRATTAMENTI INDIVIDUALI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La lavoratrice o il lavoratore, come previsto dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge), può richiedere un contributo di integrazione salariale.

Importo

- € 500 per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale.
- € 250 nel caso di rapporto di lavoro part-time almeno al 50% la prestazione può essere richiesta per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore.
- Nel caso di rapporti part-time oltre il 50% e fino al 99% sarà riproporzionata la cifra di € 500 all'effettivo orario e così pure le ore necessarie di cassa integrazione per maturare il requisito.

Documentazione

- Documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell'azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
- copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle giornate/ore per le quali la lavoratrice o il lavoratore è stato interessato dall'intervento nel corso dell'anno civile (1° gennaio/31 dicembre).

Termine presentazione domanda

Entro il 31 marzo dell'anno successivo a condizione che sia perfezionato il requisito soggettivo previsto dal presente Regolamento.

INTEGRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA PREVISTO DAL CCNL

In presenza di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30 giorni, successivi al periodo indennizzato al 50%, cioè il periodo coperto solo dall'azienda (senza integrazione INPS).

Importo

€ 400 /mese, per un massimo di 6 mesi.

Documentazione

Copia LUL/buste paga attestanti il trattamento economico al 50% e le relative giornate di malattia.

Termine presentazione domanda

Entro tre mesi dalla maturazione dell'ultimo mese di diritto alla prestazione.

CONTRIBUTO SPESE ABBONAMENTO ANNUO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE, INTERREGIONALE, INTESTATO ALLA LAVORATRICE O AL LAVORATORE

La prestazione prevede un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuo per il trasporto pubblico locale, regionale, interregionale (autobus e/o ferroviario) intestato alla lavoratrice o al lavoratore.

Importo

25% del costo dell'abbonamento annuo della lavoratrice o del lavoratore in corso di validità, con il limite massimo di € 150 /anno, a condizione che l'abbonamento non sia stato oggetto di welfare aziendale.

Documentazione

- Copia dell'abbonamento annuo per i mezzi di trasporto pubblico in corso di validità, intestato alla lavoratrice o al lavoratore;
- copia della ricevuta di pagamento dell'abbonamento annuo per i mezzi di trasporto pubblico.

Termine presentazione domanda

Entro il periodo di validità dell'abbonamento.



AREA DIRITTI PER LAVORATRICI/LAVORATORI

CONTRIBUTO SOSTEGNO VITTIME VIOLENZA DI GENERE

La prestazione prevede un contributo a sostegno della lavoratrice o del lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.lgs. 80/2015, che usufruisce di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

Importo

€ 700.

Documentazione

- Certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

Termine presentazione domanda

Entro tre mesi dal rientro della lavoratrice/del lavoratore in azienda.



Per maggiori informazioni consulta
il Regolamento presente sul sito
www.enfea.it

